Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 231/2026

OGGETTO: ***Trattamento fiscale, in capo a una Fondazione ETS, dei dividendi derivanti da una partecipazione ricevuta in donazione – Articolo 143 del TUIR***

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

La fondazione *ALFA*, ente del Terzo settore (di seguito "*Fondazione*" o "*Istante*"), è stata costituita nel 2017 e ha acquisito, in data (...), la qualifica di ente filantropico ai sensi degli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito, "Codice del Terzo Settore" o "CTS").

La *Fondazione* riferisce di essere iscritta nella sezione "enti filantropici" del Registro unico nazionale del Terzo settore ("RUNTS") e di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori (...).

Per il conseguimento di tali finalità, l'*Istante* afferma di svolgere attività di interesse generale riconducibili all'articolo 5 del CTS e di potersi qualificare, agli effetti fiscali, quale ETS non commerciale ai sensi dell'articolo 79 del CTS, "*in quanto i ricavi, le rendite e i proventi derivanti dalle attività di interesse generale, (...), derivano interamente da liberalità ricevute da privati*".

Nel corso del 2025, la *Fondazione* riferisce di aver ricevuto in donazione una partecipazione, pari al (...) per cento del capitale sociale di *BETA*, valorizzata in euro (...) e rilevata contabilmente, in conformità al principio contabile OIC 35, al *fair value,* con contropartita nel rendiconto gestionale.

Come precisato nell'atto di donazione, il trasferimento della partecipazione è finalizzato al rafforzamento della struttura patrimoniale della *Fondazione*.

L'*Istante* afferma che "*la detenzione della Partecipazione si configura quale mera modalità di impiego statico-conservativo del patrimonio dell'ente, finalizzata alla percezione di dividendi da destinare esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione*".

Ciò premesso, l'*Istante* chiede di sapere:

1) se i dividendi derivanti dalla partecipazione ricevuta in donazione possano rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 79, comma 5-*bis*, del CTS e, conseguentemente, se possano essere qualificati come "*entrate di natura non commerciale*" non rilevanti, ai fini IRES, stante la destinazione dei menzionati dividendi al perseguimento di finalità di interesse generale nell'ambito delle attività non commerciali svolte dalla *Fondazione*. In via subordinata, qualora l'Amministrazione finanziaria dovesse ritenere non condivisibile la tesi dell'irrilevanza fiscale dei dividendi

in esame, costituendo gli stessi "reddito di capitale" ai sensi dell'articolo 44 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'*Istante* chiede se sia applicabile il regime di parziale esclusione degli utili disciplinato dall'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021);

2) se possa applicare la riduzione alla metà dell'aliquota IRES prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e se tale previsione sia cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Quesito 1

L'*Istante* ritiene che i dividendi derivanti dalla partecipazione acquisita per donazione non debbano concorrere alla formazione della base imponibile IRES, in quanto riconducibili alle entrate derivanti da attività non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5-*bis*, del CTS, secondo cui si «*considerano entrate derivanti da attività non commerciali i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali*».

I dividendi in esame, ad avviso della *Fondazione*, sarebbero, dunque, riconducibili alle "*entrate derivanti da attività non commerciali*" di cui al sopra riportato

comma 5-*bis*, costituendo il naturale riflesso reddituale di una partecipazione acquisita a titolo gratuito ed essendo destinati allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie della medesima *Fondazione*.

In tale prospettiva, l'*Istante* è dell'avviso che i dividendi percepiti non concorrano alla formazione della base imponibile IRES, in deroga alla disciplina generale recata dall'articolo 143, comma 1, del TUIR, secondo cui il «*reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva* (...)».

In via subordinata, l'*Istante* afferma che "*i dividendi distribuiti da* BETA *e percepiti dalla Fondazione dovrebbero concorrere alla formazione del reddito imponibile IRES di Fondazione* (...) *quali redditi di capitale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 44 del TUIR. Inoltre, tali dividendi potrebbero beneficiare del regime di esclusione parziale dalla formazione del reddito imponibile previsto dall'articolo 1, commi da 44 a 47, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178* (...)".

La *Fondazione* richiama, altresì, la risposta a interpello 19 ottobre 2020, n. 481, resa in relazione al caso di una fondazione che aveva ricevuto in donazione l'intero capitale sociale di una società commerciale, al fine di reperire risorse da destinare allo svolgimento delle proprie attività filantropiche. In tale sede, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che "*un ente non commerciale può, in via generale, detenere una partecipazione, anche totalitaria, in società di capitali, a condizione che la detenzione della partecipazione societaria venga gestita con modalità operative e gestionali diverse*

da quelle tipiche dell'attività commerciale. In altri termini, il ruolo effettivamente svolto dall'ente non commerciale deve sostanziarsi in una gestione statico-conservativa delle partecipazioni, in cui l'impiego delle risorse patrimoniali deve essere finalizzato alla percezione di utili da destinare al raggiungimento degli scopi istituzionali. In tale ultimo caso la detenzione di partecipazioni, acquisite anche tramite donazione, non configura l'esercizio di attività di impresa ed i dividendi percepiti costituiscono redditi di capitale". Tuttavia, l'*Istante* evidenzia che la risposta citata è stata resa nell'ambito di un contesto normativo antecedente all'applicazione delle disposizioni fiscali recate dal Titolo X del Codice del Terzo settore.

Quesito 2

Ai fini dell'applicabilità dell'agevolazione di cui all'articolo 6, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, l'*Istante* ritiene di considerarsi "*indubbiamente* (...) *appartenente alle categorie soggettive indicate dal citato articolo 6, in quanto ente che persegue finalità filantropiche, solidaristiche e di utilità sociale in ambiti riconducibili all'assistenza, alla beneficenza, alla ricerca scientifica e alla promozione culturale. Inoltre, la stessa* (n.d.r. Fondazione) *esercita attività istituzionali con modalità non commerciali e non svolge attività d'impresa in via prevalente, coerentemente con quanto previsto dall'Amministrazione finanziaria*".

Inoltre, in merito alla possibile coesistenza tra il regime di esclusione parziale degli utili percepiti previsto dall'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020 e la riduzione dell'aliquota IRES di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, la *Fondazione* ritiene validi i chiarimenti forniti, *ratione temporis*, con la Circolare 28 dicembre 2023, n. 35/E, la quale, nel trattare il coordinamento tra il regime di esclusione

parziale degli utili introdotto dalla legge di Bilancio 2021 e la riduzione dell'aliquota IRES prevista dal citato articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, ha evidenziato che "*detta misura agevolativa* (n.d.r. l'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020) *non rientri tra le «misure di favore» cui fa riferimento il comma 52-bis dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, la cui entrata in vigore comporterà l'abrogazione del citato articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 nella sua interezza. In presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle normative di riferimento, le disposizioni di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 sono applicabili congiuntamente alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge di bilancio 2021. Pertanto, in linea di principio, i due regimi agevolativi possono applicarsi congiuntamente*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello ed è formulato unicamente in relazione ai quesiti posti dall'*Istante*. Rimane, dunque, esclusa ogni valutazione concernente aspetti non riconducibili ai quesiti presentati, quali, in particolare, la qualificazione della *Fondazione* quale ETS non commerciale, restando al riguardo impregiudicato ogni potere di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Quesito 1

Con riferimento alla soggettività passiva, ai fini IRES, degli enti del terzo settore, con la circolare del 19 febbraio 2026, n. 1/E, è stato precisato che gli ETS sono ricondotti tra gli enti di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, se questi sono

qualificati in base alle nuove regole contenute nel CTS come enti commerciali, mentre sono ricondotti nella lettera *c)* del comma 1 del medesimo articolo 73, se qualificati come enti non commerciali.

Il citato documento di prassi ha specificato, altresì, che "*agli ETS si applicano anche le disposizioni del TUIR che stabiliscono i principi per la determinazione del reddito complessivo degli enti non commerciali*" (cfr. circolare n. 1/E del 2026, par. 2.1).

Conseguentemente, per gli ETS che, in base alle disposizioni fiscali previste dal CTS, acquisiscono la qualifica di enti non commerciali, il reddito complessivo si determina, in applicazione dell'articolo 143 del TUIR, sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi).

Nel presupposto che la *Fondazione* ETS - come dalla stessa affermato - sia qualificabile quale ente non commerciale di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 73 del TUIR, il reddito complessivo deve essere determinato sommando i redditi appartenenti alle diverse categorie reddituali.

Ciò posto, con riferimento al caso di specie, si ritiene che la distribuzione di dividendi derivanti dalla titolarità di una partecipazione nella società *BETA*, pari a (...) del capitale sociale, assuma rilevanza agli effetti dell'IRES in capo alla *Fondazione* istante, rientrando nell'ambito applicativo dell'articolo 44 del TUIR, secondo cui sono redditi di capitale «*gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, salvo il disposto della lettera* d) *del comma 2 dell'articolo 53;* (...)» (v. articolo 44, comma 1, lettera *e)*, del TUIR).

Tale interpretazione è, peraltro, in linea con la risposta a interpello n. 481 del 2020, con la quale è stata affermata la riconducibilità alla categoria dei redditi di capitale degli utili percepiti da un ente non commerciale che detenga partecipazioni in una logica di mera gestione statico-conservativa del patrimonio, ancorché le stesse siano state acquisite mediante donazione.

Non si ritiene condivisibile, peraltro, il richiamo effettuato dall'*Istante* al comma 5-*bis* dell'articolo 79 del CTS, al fine di "*applicare ai dividendi derivanti dalla partecipazione in* BETA *il trattamento fiscale previsto per le erogazioni liberali dall'articolo 79, comma 5-bis, qualificando pertanto detti dividendi come entrate di natura non commerciale, e dunque non rilevanti ai fini IRES*".

Si evidenzia, infatti, che il citato articolo 79, comma 5-*bis*, del CTS, secondo cui si considerano entrate derivanti da attività non commerciali «*i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, i proventi non commerciali di cui agli articoli 84 e 85 e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerate non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4 tenuto conto altresì del valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con modalità non commerciali*», è funzionale esclusivamente alla qualificazione dell'ETS come ente commerciale o non commerciale (cfr. Circolare n. 1/E del 2026, par. 2.3.3).

Alla luce delle considerazioni che precedono, quindi, i dividendi eventualmente distribuiti in favore della *Fondazione* concorrono alla formazione del reddito complessivo quali redditi di capitale ai sensi del citato articolo 44, comma 1, lettera *e)*, del TUIR.

Al ricorrere delle condizioni specificamente indicate dall'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020, gli stessi dividendi possono, altresì, fruire del regime agevolativo ivi previsto, consistente nella esclusione dalla base imponibile IRES del 50 per cento degli utili percepiti (cfr. circolare 28 dicembre 2023, n. 35).

Quesito 2

L'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES, pari alla metà di quella ordinariamente prevista, applicabile al reddito proveniente da attività caratterizzate da una marcata utilità sociale, conseguito da alcuni soggetti espressamente elencati dal comma 1 della medesima disposizione.

Tale riduzione IRES spetta, ai sensi del comma 2 del citato articolo 6, a condizione che i soggetti elencati dal comma 1 abbiano personalità giuridica.

Ciò posto, l'articolo 1, comma 51, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede l'abrogazione dell'articolo 6 con effetto, ai sensi del successivo comma 52, «*a decorrere dal periodo d'imposta di prima applicazione del regime agevolativo di cui al comma 52*-bis». Tale comma stabilisce che con «*successivi provvedimenti legislativi sono individuate misure di favore, compatibili con il diritto dell'Unione europea, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà. È assicurato il necessario coordinamento con le disposizioni del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*».

Sul punto, si rileva che il regime agevolativo di cui al citato comma 52-*bis* dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 non risulta ancora adottato. Ne consegue che,

come chiarito con la circolare n. 15/E del 17 maggio 2022 e con la circolare n. 35/E del 28 dicembre 2023, l'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 deve considerarsi ancora vigente.

Tuttavia, gli enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) sono espressamente esclusi dall'ambito applicativo dell'agevolazione di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.

Al riguardo, infatti, il comma 3 del citato articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, come modificato dall'articolo 89, comma 5, del CTS, prevede che la riduzione alla metà dell'aliquota IRES «*non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore* (...)».

In sostanza, l'agevolazione di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 continua a trovare applicazione anche a seguito dell'operatività delle disposizioni fiscali del Codice del Terzo settore, atteso che l'abrogazione della citata disposizione, ai sensi dell'articolo 1, commi 52 e 52-bis, della legge n. 145 del 2018, avverrà solo a seguito dell'adozione di eventuali «*successivi provvedimenti legislativi*», che ad oggi non sono stati adottati. In altri termini, a partire dal 1° gennaio 2026 possono fruire dell'agevolazione in argomento tutti i soggetti in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, che non siano iscritti nel RUNTS.

Dalla ricostruzione sopra operata discende, dunque, che la *Fondazione* istante, in qualità di ente del terzo settore iscritto nel RUNTS, non possa applicare le disposizioni agevolative recate dal citato articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973.

Alla luce di tale conclusione, si ritiene assorbito il quesito concernente l'eventuale cumulabilità della riduzione alla metà dell'aliquota IRES prevista dall'articolo 6 del

d.P.R. n. 601 del 1973 con l'agevolazione di cui all'articolo 1, commi da 44 a 47, della legge n. 178 del 2020.

firma su delega del Direttore Centrale
atto di delega prot. R.I. 7107 del 13.05.2026

IL CAPO UFFICIO
(firmato digitalmente)